

Codice A1604A

D.D. 15 maggio 2018, n. 180

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di ventisette sorgenti ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) - già' utilizzate ad uso acquedottistico ed a servizio dei Comuni di Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese (BI) - e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (di seguito S.I.I. S.p.A.) – committente dello studio e concessionario delle sorgenti ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) – con nota in data 16 marzo 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle ventisette sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento dei medesimi Comuni di Pettinengo e di Ronco Biellese.

Le captazioni in esame sono suddivise, in base all'ubicazione ed alla loro funzione rispetto alla rete acquedottistica, nei seguenti gruppi:

- Gruppo I, costituito da quindici sorgenti – denominate *SII182* (particella catastale n. 16 del foglio di mappa n. 9), *SII183* (particella catastale n. 453 del foglio di mappa n. 9), *SII184* (particella catastale n. 162 del foglio di mappa n. 9), *SII185* (particella catastale n. 159 del foglio di mappa n. 9), *SII186* (particella catastale n. 156 del foglio di mappa n. 9), *SII187* (particella catastale n. 154 del foglio di mappa n. 9), *SII188* (particella catastale n. 71 del foglio di mappa n. 9), *SII189* (particella catastale n. 207 del foglio di mappa n. 7), *SII190* (particella catastale n. 207 del foglio di mappa n. 7), *SII191* (particella catastale n. 169 del foglio di mappa n. 7), *SII192* (particella n. 137 del foglio di mappa n. 7), *SII193* (particella catastale n. 123 del foglio di mappa n. 7), *SII194* (particella catastale n. 97 del foglio di mappa n. 7), *SII195* (particella catastale n. 127 del foglio di mappa n. 7) e *SII196* (particella catastale n. 160 del foglio di mappa n. 7) – che alimentano due vasche ubicate nel Comune di Pettinengo che garantiscono l'approvvigionamento idrico dello stesso comune, gestito da Cordar S.p.A Biella Servizi. Le opere di captazione, situate a quote comprese tra 629 e 677 metri s.l.m., sono poste a Nord e ad Est rispetto al concentrico comunale e, in funzione della loro collocazione sul territorio, sono ulteriormente suddivise in 3 gruppi. Le portate misurate su alcune sorgenti nell'estate 2016 hanno fornito valori compresi tra 2 e 4 l/min;
- Gruppo II, costituito da otto sorgenti – denominate *SII215* (particella catastale n. 198 del foglio di mappa n. 13), *SII216* (particella catastale n. 197 del foglio di mappa n. 13), *SII218* (particella catastale n. 202 del foglio di mappa n. 13), *SII219* (particella catastale n. 203 del foglio di mappa n. 13), *SII220* (particella catastale n. 204 del foglio di mappa n. 13), *SII221* (particella catastale n. 206 del foglio di mappa n. 13), *SII222* (particella catastale n. 206 del foglio di mappa n. 13) e *SII223* (particella catastale n. 205 del foglio di mappa n. 13) – destinate al sistema di approvvigionamento potabile del Comune di Ronco Biellese, sono poste all'estremità occidentale del territorio comunale di Pettinengo, al confine con il Comune di Biella, ad Ovest rispetto alla frazione *Vaglio*, a quote variabili da circa 609 metri a circa 638 metri s.l.m.. Le portate misurate alle sorgenti nell'estate 2016 sono comprese tra 0,5 e 5 l/min;
- Gruppo III, rappresentato dalla sorgente denominata *SII217* (particella catastale n. 201 del foglio di mappa n. 13) destinata al sistema di approvvigionamento potabile del Comune di Ronco Biellese, è ubicata all'estremità occidentale del territorio di Pettinengo, al confine con il Comune di Biella, località *Vaglio*, in corrispondenza delle Cascine Rovet, ad una quota di circa 600 metri s.l.m..

- *Gruppo IV*, composto da tre sorgenti – denominate *SII230* (particella catastale n. 199 del foglio di mappa n. 13), *SII231* (particella catastale n. 200 del foglio di mappa n. 13) e *SII232* (particella catastale n. 200 del foglio di mappa n. 13) – che contribuiscono anch'esse al sistema di approvvigionamento potabile del Comune di Ronco Biellese e sono ubicate a Sud-Ovest della frazione *Vaglio*, a quote comprese tra 555 e 580 metri s.l.m.. Le portate misurate alle sorgenti nell'estate 2016 sono comprese tra 3 e 12,5 l/min.

L'acqua captata dalle sorgenti dei *Gruppi II, III e IV* viene convogliata in una vasca di raccolta, da cui parte la tubazione verso le due vasche poste nel Comune di Ronco Biellese (denominate "*Dotto*" e "*Veggio*") in cui vi è il punto di consegna ad altro gestore (Cordar S.p.A. Biella Servizi) per la distribuzione nel Comune di Ronco Biellese.

Le sorgenti del *Gruppo I* fanno parte del gruppo di sorgenti inserite nella concessione preferenziale di cui alla determinazione della Provincia di Biella n. 1475 dell'8 aprile 2003; per le stesse sorgenti, in data 16 giugno 2017, è stata richiesta la variazione della titolarità della concessione. Le sorgenti possono essere suddivise in tre gruppi, in funzione della loro collocazione sul territorio, a seconda della posizione rispetto alle varie vallecole poste nei relativi bacini di alimentazione di appartenenza. In linea generale si può quindi distinguere un settore a Sud (sorgenti "*Pralba*"), un settore centrale (posto in corrispondenza di una vallecola che parte dall'abitato e scende verso il Rio Tamarone) ed un settore a Nord (sul versante a ridosso del crinale che sale verso la Cima S. Eurosia).

L'utilizzo delle sorgenti è continuo. Sono poste all'interno di fabbricati in muratura in buono stato di conservazione e l'ingresso all'interno degli edifici avviene tramite una porta chiusa con lucchetto; l'accesso è consentito percorrendo un tratto di sentiero o di strada sterrata. Attualmente le zone di tutela assoluta non sono recintate. Le captazioni alimentano il sistema di approvvigionamento potabile composto da due vasche poste in Comune di Pettinengo, denominate "*vasca bassa*" e "*vasca intermedia*"; nella vasca intermedia sono recapitate le acque delle sorgenti *SII188*, *SII189* e *SII190*, oltre al rilancio dell'acqua proveniente dalla vasca bassa, nella quale sono recapitate le acque derivanti da tutte le altre sorgenti. All'uscita della vasca intermedia, a seguito della potabilizzazione, vi è il punto di consegna ad altro gestore (Cordar S.p.A. Biella Servizi).

Il prelievo dell'acqua captata dalle opere di captazione tramite le sorgenti dei *Gruppi II e III* è regolarmente concesso con la determinazione della Provincia di Biella n. 1320 dell'11 aprile 2005.

L'utilizzo delle sorgenti è continuo. Quelle del *Gruppo II* sono poste all'interno di fabbricati in muratura in buono stato di conservazione e l'ingresso all'interno degli edifici avviene tramite una porta chiusa con lucchetto; l'accesso è consentito percorrendo un tratto di sentiero o di strada sterrata. Attualmente le zone di tutela assoluta non sono recintate. La sorgente *SII217* del *Gruppo III* è chiusa all'interno di un fabbricato in muratura in buono stato di conservazione e l'ingresso all'interno dell'edificio avviene tramite una porta chiusa con lucchetto. L'accesso avviene tramite un breve tratto di sentiero che parte in corrispondenza del parcheggio retrostante un agriturismo; un'ampia porzione circostante la sorgente è recintata ed è accessibile attraverso un cancello; all'interno di quest'area pascolano regolarmente degli animali di proprietà dell'agriturismo.

Per la regolarizzazione della concessione delle tre sorgenti appartenenti al *Gruppo IV* è stata presentata istanza di variante alla Provincia di Biella per il loro inserimento nella concessione di cui alla determinazione n. 1320 dell'11 aprile 2005.

L'utilizzo delle sorgenti è continuo. Sono poste all'interno di fabbricati in muratura in buono stato di conservazione e l'ingresso all'interno degli edifici avviene tramite una porta chiusa con lucchetto; l'accesso è consentito percorrendo un tratto di sentiero o di strada sterrata. Attualmente le zone di tutela assoluta non sono recintate.

La maggior parte dei territori occupati dai bacini alimentanti le sorgenti in esame è ricoperta da superficie boscata alternata da piccole radure prative.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le fonti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A).

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Sorgenti Gruppo I (SII182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196):

- zona di tutela assoluta SII182-183-184-185-186-187, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle sei sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta SII188-189-190, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta SII191-192, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta SII193-194, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta SII195, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di tutela assoluta SII196, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dai limiti inferiori delle zone di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte le sorgenti, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le zone di tutela assoluta hanno una superficie complessiva pari a 42.826 metri quadrati, la zona di rispetto ristretta pari a 346.397 metri quadrati e la zona di rispetto allargata pari a 96.454 metri quadrati.

All'interno delle zone di rispetto proposte i potenziali centri di pericolo individuati sono la viabilità, strade vicinali di limitato utilizzo, la rete fognaria principale, uno scarico e uno sfioratore.

Per quanto attiene alle zone di tutela assoluta, non sono stati evidenziati centri di pericolo al loro interno, fatta salva la presenza di un corso d'acqua nelle zone di tutela assoluta delle sorgenti SII182, SII183, SII184, SII188, SII189 e SII190.

La situazione delle sorgenti del Gruppo I non è omogenea; in particolare, le sorgenti SII191, SII192, SII193, SII194 e SII195 appaiono esenti da centri di pericolo sia nelle zone di tutela assoluta sia nelle zone di rispetto, fatta salva la presenza di una strada ubicata un centinaio di metri a monte delle captazioni, che non pare costituire un centro di pericolo significativo.

Le sorgenti SII188, SII189 e SII190, ubicate in corrispondenza della vallecchia del Rio Tamarone, sono invece collocate a valle dell'abitato e della relativa rete fognaria.

All'interno delle zone di rispetto ristrette delle sorgenti SII182, SII183, SII184, SII185, SII186 e SII187 è invece presente una parte del nucleo abitato di Pettinengo con relativa rete fognaria. La

condizione di salubrità di ciascuna sorgente dipende pertanto dall'effettivo allacciamento alla rete fognaria degli edifici e dall'integrità strutturale della rete stessa, che quindi deve essere periodicamente ispezionata.

Sorgenti Gruppo II (SII215-216-218-219-220-221-222-223):

- zona di tutela assoluta SII215, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di tutela assoluta SII216, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa;
- zona di tutela assoluta SII218-219, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta SII220, di forma poligonale;
- zona di tutela assoluta SII221-222, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta SII223, di forma poligonale;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dai limiti inferiori delle zone di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte le sorgenti, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le zone di tutela assoluta hanno una superficie complessiva pari a 18.646 metri quadrati, la zona di rispetto ristretta pari a 125.482 metri quadrati e la zona di rispetto allargata pari a 171.420 metri quadrati.

All'interno delle zone di rispetto proposte i potenziali centri di pericolo individuati sono la viabilità, costituita da un tratto della strada comunale "Vaglio-Pettinengo", posta grossomodo in corrispondenza del limite tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata, strade vicinali di limitato utilizzo, la rete fognaria principale, uno scarico e uno sfioratore.

Per quanto attiene alle zone di tutela assoluta, non sono stati evidenziati centri di pericolo al loro interno, fatta eccezione per la sorgente SII223 posizionata nelle immediate vicinanze del Fosso Moien – piccolo corso d'acqua demaniale facente parte del bacino del Torrente Chiebbia, che a sua volta confluisce nel Torrente Cervo – e la sorgente SII215 interessata da viabilità. All'interno delle zone di rispetto ristrette delle sorgenti SII216, SII220, SII221 e SII222 sono invece presenti alcuni edifici isolati.

Sorgente Gruppo III (SII217):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, con una superficie pari a 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta ed una superficie pari a 11.366 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie pari a 482 metri quadrati.

All'interno delle zone di rispetto proposte i potenziali centri di pericolo individuati sono la viabilità, costituita da strade vicinali di limitato utilizzo, un parcheggio ed un piccolo allevamento di daini del

parco faunistico. Attualmente la zona di tutela assoluta è parzialmente già recintata; è tuttavia prevista la realizzazione di una ulteriore recinzione in prossimità della sorgente in esame, da posizionarsi in corrispondenza del confine della particella catastale n. 201 (in cui è posizionata l'opera di captazione), in modo da evitare il pascolo nelle immediate vicinanze della sorgente.

Sorgenti Gruppo IV (SII230-231-232):

- zona di tutela assoluta SII230, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di tutela assoluta SII231-232, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire da ciascuna opera di presa; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dai limiti inferiori delle zone di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le zone di tutela assoluta hanno una superficie complessiva pari a 7.799 metri quadrati, la zona di rispetto ristretta pari a 53.460 metri quadrati e la zona di rispetto allargata pari a 258.565 metri quadrati.

All'interno delle zone di rispetto proposte i potenziali centri di pericolo individuati sono la viabilità, strade vicinali di limitato utilizzo, la rete fognaria principale, uno scarico e uno sfioratore.

Per quanto attiene alle zone di tutela assoluta, non sono stati evidenziati centri di pericolo al loro interno. All'interno delle zone di rispetto ristrette delle tre sorgenti sono presenti alcuni edifici che parrebbero allacciati alla rete fognaria che attraversa la zona di rispetto allargata appena a monte del limite tra zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata. Più a monte, all'interno della zona di rispetto allargata, è presente uno sfioratore che recapita in un corso d'acqua che defluisce esternamente alla zona di rispetto ristretta delle sorgenti.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti da SII182 a SII196 – Aree di salvaguardia proposte su estratto di mappa catastale aggiornato – Scala 1:2.000”;*
- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti SII215 - SII216 - SII218 - SII219 - SII220 - SII221 - SII222 - SII223 – Aree di salvaguardia proposte su estratto di mappa catastale aggiornato – Scala 1:2.000”;*
- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia della sorgente SII217 – Aree di salvaguardia su estratto di mappa catastale aggiornato Comune di Pettinengo - F. 13 – Scala 1:2.000”;*
- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti SII230 - SII231 - SII232 – Aree di salvaguardia proposte su estratto di mappa catastale aggiornato – Scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Pettinengo (BI) e di Biella che, convocati alla Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 con nota del 26 ottobre 2017 – prot. n. 1941, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle perimetrazioni proposte presentate.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza e sulla base dei dati storici analitici inerenti ai campionamenti eseguiti presso i punti di utenza dal 2007 al 2017, con nota in data 23 novembre 2017, ha ritenuto accoglibili le proposte di definizione presentate.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 10 gennaio 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha rilevato che, in generale, la maggior parte delle sorgenti in esame presenta molteplici centri di pericolo, scarsamente compatibili con l'utilizzo della risorsa a fini potabili e per i quali è difficilmente prevedibile una messa in sicurezza risolutiva; per tali motivi ritiene che numerose sorgenti non offrano sufficienti garanzie di idoneità all'utilizzo potabile. D'altra parte, in relazione alla impossibilità immediata di reperire fonti potabili alternative ed alla necessità di assicurare una risorsa primaria, ritiene che tali sorgenti possano essere temporaneamente utilizzate previa adozione di tutte le misure di trattamento e disinfezione che l'Azienda Sanitaria Locale competente vorrà imporre.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti in esame, in cui tuttavia sono presenti prevalentemente boschi intervallati da prati stabili e pascoli. La modalità di gestione agricola nelle aree di salvaguardia delle sorgenti dipende dalla classe di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dalle stesse che, per tutte le sorgenti in esame risulta essere "Alta", con conseguente gestione separata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14, in data 5 aprile 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le ventisette sorgenti ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. – già utilizzate ad uso acquedottistico ed a servizio dei Comuni di Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese (BI) – sono state inserite nel Programma

di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009 (successivamente aggiornato).

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargata;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio dei fabbricati presenti nelle zone di rispetto delle sorgenti – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del regolamento regionale 15/R/2006 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti, in cui sono presenti prati e pascoli, sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia stesse, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti in esame, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici, degli effluenti zootecnici e dei prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia delle sorgenti in esame potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 23 novembre 2017 – prot. n. 0025291/17;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 10 gennaio 2018;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 16 marzo 2018 – prot. n. 574, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante *“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

a) Le aree di salvaguardia di ventisette sorgenti ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) – già utilizzate ad uso acquedottistico ed a servizio dei Comuni di Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese (BI) – e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti da SII182 a SII196 – Aree di salvaguardia proposte su estratto di mappa catastale aggiornato – Scala 1:2.000”*;
- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti SII215 - SII216 - SII218 - SII219 - SII220 - SII221 - SII222 - SII223 – Aree di salvaguardia proposte su estratto di mappa catastale aggiornato – Scala 1:2.000”*;
- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia della sorgente SII217 – Aree di salvaguardia su estratto di mappa catastale aggiornato Comune di Pettinengo - F. 13 – Scala 1:2.000”*;
- *“Proposta di ridefinizione aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti SII230 - SII231 - SII232 – Aree di salvaguardia proposte su estratto di mappa catastale aggiornato – Scala 1:2.000”*;

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tali elaborati, non in scala, sono conformi agli originali depositati agli atti e verranno trasmessi tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia delle sorgenti in esame, all'interno delle zone di rispetto ristrette è vietato l'uso dei fertilizzanti ed il pascolamento degli animali, mentre nelle zone di rispetto allargate la gestione dei fertilizzanti dovrà essere condotta con un accurato bilanciamento degli apporti, in funzione degli asporti culturali e delle caratteristiche dei terreni agrari, che per l'*azoto*, comunque, non potrà superare i 170 Kg per ettaro. Nei terreni delle zone di rispetto allargate sono ammissibili gli apporti di *fosforo* e *potassio* solo in quantitativi tali da integrare i prevedibili asporti delle colture foraggere. La distribuzione dei fitofarmaci è vietata nelle zone di rispetto ristrette, mentre nelle

zone di rispetto allargate è possibile effettuare un solo trattamento di diserbo all'anno in fase di *post-emergenza* con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 2029/1991 e ss.mm.ii. relativo ai metodi di produzione biologica.

L'impiego di concimi organici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari deve, comunque, essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti. E' inoltre assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- c) Il gestore delle ventisette sorgenti ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) – già utilizzate ad uso acquedottistico ed a servizio dei Comuni di Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese (BI) – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assolute delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargata;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni – S.I.I. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Pettinengo e di Biella, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- provvedere ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio dei fabbricati presenti nelle zone di rispetto delle sorgenti – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del regolamento regionale 15/R/2006 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin